

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MILANO – AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E SICUREZZA SEDI E FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO “LET-MI...-PROMOTE AND EXPERIENCE MILAN” FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA MISURA “GRANDI DESTINAZIONI PER UN TURISMO SOSTENIBILE” (SCHEDA N. 51) DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DEL MINISTERO TURISMO, APPROVATO CON DELIBERA CIPESS DEL 3 NOVEMBRE 2021 n. 58 – CUP B49I22001840001**

In Milano, il giorno 22 Dicembre 2022 presso gli Uffici del Comune di Milano – Area Valorizzazione Patrimonio e Sicurezza Sedi

TRA

Comune di Milano (in seguito Comune) con domicilio fiscale in Piazza della Scala n. 2, codice fiscale n. 01199250158, rappresentato da Marco Edoardo Maria Minoja, in nome e per conto del Direttore dell'Area Valorizzazione Patrimonio e Sicurezza Sedi - Fabrizio Chirico

E

Fondazione La Triennale di Milano - - C.F. 01423890159 – Partita IVA 12939180159 - con sede in Viale Alemagna, 6 – 20123 Milano, rappresentata da Stefano Boeri, Presidente della Fondazione, in qualità di Legale Rappresentante.

**PREMESSO CHE**

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1054 del 22/07/2022 sono state approvate le linee di indirizzo per la partecipazione del Comune di Milano alle iniziative promosse con avviso pubblico dal Ministero del Turismo e rivolte a comuni a forte vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità e appartenenti alla Rete delle Città Creative dell'UNESCO-;
- Il Comitato di Sorveglianza del PSC Turismo ha approvato nel corso della seduta del 15/03/2022 la scheda intervento (Scheda n. 51 "Grandi Destinazioni per un Turismo Sostenibile, altresì approvata dal Ministero del Turismo (Delibera CIPESS n. 58/2021);
- Con determinazione dirigenziale n. 8731 del 17/10/2022 è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Ministero del Turismo e il Comune di Milano regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento “LET-MI...Promote and Experience Milan” finanziato nell'ambito della misura “Grandi destinazioni per un turismo sostenibile” (Scheda n. 51) del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero del Turismo, approvato con delibera CIPESS del 3 novembre 2021n. 58;
- Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1857 del 15.12.2022, sono state approvate le linee di indirizzo politico per la concessione di contributi a favore della Fondazione “La Triennale di Milano” ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 2 della vigente convenzione tra il Comune di Milano e la Fondazione. Immediatamente eseguibile;
- Con determinazione dirigenziale n 12002 del 22.12.2022 è stato approvato lo schema dell' accordo di collaborazione tra Comune di Milano e la Fondazione “La triennale di Milano” avente ad oggetto la realizzazione di eventi promozionali nell'ambito del progetto “Let-Mi...Promote and Experience Milan”

**RITENUTA LA PREMESSA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MILANO- AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E SICUREZZA SEDI E FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO COME SOPRA RAPPRESENTATI**

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 - OGGETTO

Il presente accordo di collaborazione ha per oggetto la realizzazione delle attività nell'ambito dell'iniziativa Istituzionale dell'Area Valorizzazione Patrimonio e Sicurezza Sedi per la realizzazione dell'intervento di promozione e marketing territoriale nell'ambito del progetto "LET-MI...Promote and Experience Milan" finanziato dal Ministero del Turismo a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione (PSC), con l'obiettivo di contribuire alla fruizione sostenibile della destinazione Milano e allo sviluppo qualitativo e quantitativo del turismo e dell'attrattività della città in termini di offerta, accessibilità e sostenibilità.

### Art. 2 - DURATA

Il presente accordo ha validità a far tempo dal 1/01/2023 fino al 30/06/2023.

### Art. 3 - FINALITA' E AZIONI

L'intervento di promozione e marketing territoriale si inserisce nell'ambito del progetto "LET-MI...Promote and Experience Milan" - che consiste nella realizzazione di una piattaforma digitale, open source, che fungerà da aggregatore e catalizzatore della complessiva offerta culturale cittadina. La finalità principale è quella di raccontare le diverse anime della città (storica, culturale, artistica, economica, nonché quella letteraria) attraverso la creazione di percorsi letterari esperienziali. La letteratura quindi, supportata da strumenti tecnologicamente avanzati (piattaforma digitale, utilizzo di realtà aumentata, ecc.), diventerà il mezzo attraverso il quale il turista potrà scoprire Milano e le sue numerose eccellenze.

Le attività dell'intervento specifico di promozione e marketing territoriale oggetto del presente accordo sono le seguenti:

- 1) Realizzazione di eventi e/o produzione di materiali che andranno a ripercorrere e a raccontare in forma letteraria i cento anni di fondazione della Triennale e l'esperienza della Milano del design;
- 2) collaborazione con il Comune di Milano per l'ideazione di azioni di digital marketing finalizzate alla valorizzazione e integrazione del progetto LET-MI...Promote and Experience Milan con l'obiettivo di contribuire alla fruizione sostenibile della destinazione Milano.

### Art.4 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Comune si impegna ad effettuare, con cadenza trimestrale, tutti i controlli e le verifiche necessarie al fine della corretta realizzazione del progetto, attraverso il monitoraggio tecnico e contabile.

La Fondazione si obbliga specificatamente a:

1. attuare il progetto secondo le modalità indicate all'art. 3 del presente accordo. Ogni eventuale modifica al progetto approvato dovrà essere autorizzata dal Comune di Milano;
2. prestare i propri servizi secondo le modalità e nel rispetto di quanto indicato nel presente accordo;
3. rapportarsi al Servizio di cui al successivo art. 5 per i necessari e opportuni raccordi;
4. avvalersi di personale avente i titoli previsti per l'esercizio della specifica professione;
5. retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali e assicurativi;
6. individuare il responsabile dell'intervento definendone compiti e funzioni come previsto dal successivo art. 5;
7. consegnare al Comune di Milano - Area Valorizzazione Patrimonio e Sicurezza Sedi - Piazza Duomo 14 - Milano, le schede di monitoraggio e rendicontazione entro e non oltre 30 giorni successivi alla scadenza di cui all' art. 6;
8. rispettare gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro;
9. tenere aggiornato l'elenco del personale con le relative mansioni e responsabilità;
10. raccogliere i dati relativi ai visitatori partecipanti alle attività e consegnare al Comune di Milano - Area Valorizzazione Patrimonio e Sicurezza Sedi - Piazza Duomo 14 - Milano, tutta la documentazione (locandine, poster, etc.) a testimonianza dell'avvenuta realizzazione delle stesse;

12. consentire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo come previsto dal successivo art. 6;
13. attenersi per quanto riguarda il trattamento dei dati a quanto previsto dal successivo art. 21.

## **TUTTE LE PARTI DEVONO AGIRE NEL RISPETTO DI QUANTO RIPORTATO ALL'ART.3 DEL PRESENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

### **Art. 5- REFERENTI DEL PROGETTO**

Il referente comunale per la realizzazione complessiva del progetto è il Dott. Fabrizio Chirico - Direttore dell'Area Valorizzazione Patrimonio e Sicurezza Sedi. Il referente della Fondazione è la Direttrice Generale della Fondazione La Triennale di Milano Dott.ssa Carla Morogallo.

### **Art. 6 - MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLO E DIVULGAZIONE**

Il progetto è sottoposto ad una costante azione di monitoraggio e alla valutazione dei risultati attesi attraverso specifici indicatori di processo e di risultato, in particolare la Fondazione provvederà:

- a consegnare al Comune di Milano - Area Valorizzazione Patrimonio e Sicurezza Sedi, entro il 31 marzo 2023 le schede di monitoraggio tecnico ed entro il 30 giugno 2023 le schede del monitoraggio e della rendicontazione contabile finali;
- ad effettuare incontri, anche in modalità da remoto, con il Referente Istituzionale di cui al precedente art. 5, per una verifica periodica;
- ad effettuare la valutazione finale del progetto attraverso una relazione di chiusura che evidenzi il raggiungimento dei risultati raggiunti da consegnare al Comune di Milano- Area Valorizzazione Patrimonio e Sicurezza Sedi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, tramite proprio personale o Ente appositamente incaricato, tutti i controlli e le verifiche ritenute necessarie al fine di una corretta realizzazione dell'intervento. La Fondazione si impegna a mettere a disposizione il materiale inerente al progetto per una divulgazione congiunta.

Ogni forma di pubblicizzazione relativa al progetto dovrà esporre il logo del Comune ed espressamente concordata con l'Amministrazione.

### **Art.7- INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE**

L'Organizzazione si impegna ad ottemperare a quanto previsto dall' art. 4 nonché al rispetto dei tempi indicati per gli obblighi di cui all' art. 6 del presente accordo.

In caso di mancato rispetto dei termini di rendicontazione contabile e tecnica di cui all'articolo 6, la Civica Amministrazione si riserva di ridurre il riconoscimento delle spese, in misura tra il 10% e il 30% della quota rendicontata in ritardo come previsto dal successivo art.12.

### **Art. 8 - ASSICURAZIONE**

La Fondazione si obbliga, ove già non sussista una polizza, a stipulare specifica assicurazione R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) con esclusivo riferimento al servizio in questione, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata del progetto a copertura dei seguenti rischi:

- infortuni subiti dai soggetti partecipanti alle iniziative nei luoghi di realizzazione del progetto;
- danni arrecati dai soggetti partecipanti all'iniziativa, a terzi, durante l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo;
- danni arrecati ai beni e arredi di proprietà dell'Ente gestore.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la Fondazione potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà

produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.

## **Art. 9 – CONTRIBUTI**

Il Comune di Milano erogherà un contributo per le attività indicate all'art. 3 fino ad un massimo di Euro 150.000,00. L'erogazione avverrà ad attività concluse previa presentazione di:

- rendicontazione di monitoraggio tecnico;
- rendicontazione contabile analitica;

- pezze giustificative delle spese. Tutti i documenti contabili (fatture, note di pagamento ecc.) devono essere intestati alla Fondazione e devono essere attinenti alle voci contemplate nel Piano Economico Finanziario.

I documenti contabili devono recare il timbro del soggetto beneficiario con indicazione della eventuale quota parte imputata al progetto e devono essere quietanzati. Essi dovranno necessariamente avere corrispondenza temporale con l'attività finanziata e dovranno altresì riportare chiaramente la descrizione della spesa e la sua destinazione.

La trasmissione del documento contabile (nota di debito) potrà avvenire successivamente alla presentazione della rendicontazione di monitoraggio tecnico e rendicontazione contabile di cui all'art. 6, ai fini della rendicontazione da effettuare al Ministero competente.

È fatta salva, comunque, la possibilità per il Comune di richiedere alla Fondazione ogni ulteriore informazione tecnica e contabile utile alla comprensione delle prestazioni effettivamente rese.

La Fondazione si obbliga ad esibire la documentazione richiesta.

Il pagamento dell'ultima nota di debito avverrà previa ultimazione delle attività di rendicontazione e di verifica finale sul progetto.

La nota di debito dovrà essere intestata e consegnata a: Comune di Milano – Area Valorizzazione Patrimonio e Sicurezza Sedi, Piazza Duomo 14 CODICE IPA (LOG3Y3) - CODICE AREA (002040000199999).

La nota di debito, oltre a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

oggetto dell'accordo;

numero CUP;

data dell'accordo stipulato;

importo complessivo;

periodo di competenza;

tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicato un solo istituto di credito e il Codice Iban) nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;

ogni altra indicazione utile.

Il pagamento verrà effettuato previa verifica della regolarità delle prestazioni svolte, entro il termine di 30 (trenta) giorni ovvero entro il termine massimo di ulteriori 30 giorni qualora il tempo necessario per l'espletamento di tali verifiche non consenta il pagamento entro il predetto termine di 30 giorni.

In caso di esposizione della spesa irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, come modificato dal D. Lgs. 9.11.2012 n. 192.

Dalle somme poste in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate di cui al successivo Art. 12.

## **Art. 10 – RESPONSABILITA'**

La Fondazione è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente accordo.

È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del progetto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo alla Fondazione di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

## **Art. 11 - INADEMPIENZE**

In caso di negligenze o inadempienze riguardanti i contenuti del presente accordo il Comune, oltre ad applicare le penali previste dal successivo art. 12, si riserva la facoltà di adottare gli interventi più appropriati al fine di rimuovere/superare le problematiche emerse.

## **Art. 12 - PENALI**

L'Amministrazione Comunale a fronte di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi derivanti dal presente accordo applicherà penali di un importo variabile dal 10 al 30% di quanto dovuto per il periodo a cui si riferisce l'inadempienza riscontrata, trattenendo tali somme sui compensi dovuti.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del presente accordo. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui la Fondazione avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

## **Art. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente accordo verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui dovessero pervenire dagli organi competenti comunicazioni con esito negativo, così come previsto dall'art.92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.

## **Art. 14 - RISOLUZIONE**

È fatto salvo il diritto di recesso anticipato del Comune qualora le attività risultassero, a giudizio motivato dal Comune stesso, eseguite in maniera non soddisfacente.

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Comune ha facoltà di risolvere l'accordo di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e salvo ogni rivalsa per danni e nei seguenti casi:

- a) qualora la Fondazione interrompa le attività senza giustificato motivo;
- b) violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari;
- c) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative alla medesima siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A., così come previsto dall'art.3, comma 8, Legge 136/2010;
- d) il presente accordo, inoltre, verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati con gli Organi competenti ex art 38, risultino dichiarazioni mendaci.

La risoluzione dell'accordo è notificata alla Fondazione a mezzo Pec.

## **Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE**

È vietata la cessione dell'accordo sia totale che parziale. È ammessa la cessione dei crediti.

## **Art. 16 - MODIFICA ASSETTI**

La Fondazione è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modificazione intervenuta nella propria struttura e negli organismi tecnici amministrativi.

## **Art. 17 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI**

La Fondazione si impegna all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti vigenti o emanati anche in corso del presente accordo da Autorità competenti e a sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle stesse. La Fondazione in particolare si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

#### **Art. 18 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non contemplato nel presente accordo si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, al Capitolato Generale per gli appalti di opere e per le somministrazioni da eseguirsi per conto del Comune di Milano.

#### **Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Fondazione.  
Il presente accordo è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

#### **Art. 20 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative al presente accordo o comunque alla stessa anche indirettamente connesse sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### **Art. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

La Fondazione dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) a carico del personale responsabile del trattamento, delle persone autorizzate al trattamento e degli eventuali Sub-Responsabili, e si obbliga a rispettarli.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Letto, approvato, sottoscritto

Per il Comune di Milano  
Per il Direttore dell' Area Valorizzazione Patrimonio e  
Sicurezza Sedi - Fabrizio Chirico  
Il Direttore della Direzione Cultura  
Marco Edoardo Maria Minoja  
*(f.to digitalmente)*

Per la Fondazione  
La Triennale di Milano  
Stefano Boeri Presidente  
Il Legale Rappresentante  
*(f.to digitalmente)*

*L'Accordo è stato sottoscritto digitalmente in data 22/12/2022 e l'originale del documento è conservato in atti del Comune di Milano - Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi - Unità Gestione Amministrativa e Supporto Giuridico.*